



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 30 DIC. 2021

OGGETTO: Rinnovo della convenzione passiva con l'IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per lo svolgimento di attività di medico competente e per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Gaetano Pini -CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**

30 DIC. 2021

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente:

l'onere complessivo stimato di € 50.000,00, previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico del Bilancio dell'Esercizio 2022, come di seguito specificato:

Esercizio 2022:

Conto n. 5000100030 "Prestazioni Sanitarie da ATS/ASST/IRCCS Regione" - € 5.000,00;

Conto n. 51002000091 "Consulenze Sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione" - € 45.000,00.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 30 DIC. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Visti:

- i D.lgs. n. 230/95 e D.lgs. n. 81/2008, in forza dei quali i datori di lavoro hanno l'obbligo di adottare misure idonee ad assicurare ai lavoratori il servizio di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza, in favore degli stessi, contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, anche mediante il monitoraggio delle condizioni di salute psico-fisiche;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli Enti appartenenti al Sistema regionale svolgano prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Dato atto che, nella dotazione organica del personale dell'ASST G.Pini-CTO, non è a tutt'oggi presente alcun dirigente medico specializzato nella disciplina di Medicina del Lavoro ed in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'attività di medicina preventiva e sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti;

Rilevato, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, che:

- in forza di precedenti atti, da ultimo con deliberazione n. 626 del 07/11/2019, al fine di ottemperare alle esigenze aziendali in materia di medicina preventiva e sorveglianza sanitaria, l'ASST ha stipulato specifica convenzione passiva con la l'IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'acquisizione delle suindicate prestazioni e consulenze specialistiche, in scadenza al 31.12.2021;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 30 DIC. 2021

- con nota mail 23.11.2021, l'IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha richiesto l'interesse di questa ASST al rinnovo della suddetta convenzione e, contestualmente, ha provveduto a trasmettere bozza del nuovo accordo convenzionale, avente pari condizioni dell'accordo in essere;

Acquisiti i pareri favorevoli, in atti, delle D.M.P. di entrambi i Presidi e del Direttore Sanitario;

Visto il testo di convenzione, concordato tra le parti, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

Ritenuto di approvare la convenzione de qua, avente validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022, al fine di garantire, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il servizio di medicina preventiva e di sorveglianza sanitaria in favore del personale dipendente dell'ASST;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di approvare la stipula della convenzione passiva con l'IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per attività di medico competente e per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'ASST Gaetano Pini – CTO, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, allegata al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Dirigente Medico di Presidio, dott.ssa Federica Palumbo;
3. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), è annotato ai conti di Bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 30 DIC. 2021

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIADA)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti

(Atti n. 2021- 1.1.3 / 4.2)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 680 del 30 DIC. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 31 DIC. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE E PER LA
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ASST GAETANO PINI-
CTO**

TRA

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede in Milano, via Francesco Sforza, 28 codice fiscale e partita I.V.A. n. 04724150968, di seguito denominata Fondazione, nella persona del Direttore Generale dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso detta sede

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, partita I.V.A. n. 09320530968 di seguito denominata Azienda, nella persona del Direttore Generale dott. Francesco Saverio Laurelli, domiciliato per la carica presso detta sede

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

L'ASST si avvale della Fondazione, tramite la U.O.C. Medicina del Lavoro, per l'attività di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti allo stato attuale circa n. 1100, personale somministrato, collaboratori, frequentatori (ove previsto) e eventuale altro personale anche universitario, come stabilito da convenzioni o atti aziendali.

Il servizio di Medico Competente è svolto dai seguenti sanitari:

- dott. Lorenzo Bordini in qualità di Medico Coordinatore e Medico Competente del PO G. Pini;
- dott. Luciano Riboldi, in qualità di Medico Competente del PO CTO in qualità di

medico competente.

I medici incaricati sono in possesso dei requisiti di legge, individuati in accordo con la Direzione Sanitaria della ASST G. Pini – CTO e nominati formalmente con nota del Direttore Generale della ASST Pini-CTO. La Fondazione si impegna a garantire la sostituzione dei predetti sanitari ove gli stessi non potessero più fornire le prestazioni oggetto della convenzione per sopravvenuti impedimenti, oppure su richiesta motivata dalla ASST Pini – CTO. Della proposta di sostituzione verrà data preventivamente formale comunicazione all'ASST per l'acquisizione dell'accettazione dei nuovi sanitari da parte della ASST stessa. L'eventuale impossibilità a arrivare ad un accordo sulla figura del medico competente incaricato ovvero sulla sua sostituzione, è causa di risoluzione del rapporto, in particolare tale accordo deve essere raggiunto entro e non oltre 10 gg dalla data di richiesta della ASST Pini-CTO.

Le visite mediche previste e gli accertamenti sanitari - ad esclusione delle visite oculistiche ed ortottiche - verranno effettuati presso gli ambulatori della ASST che garantirà anche supporto infermieristico.

L'attività verrà articolata con le seguenti modalità:

- Attività di medico competente - visite idoneità alla mansione:

l'attività prevista sarà espletata mediante n. 2 accessi settimanali della durata di 4 ore ciascuno presso il Presidio G. Pini e n. 1 accesso settimanale della durata di 4 ore presso il P.O. CTO, al fine di garantire una media di 12 ore settimanali; oltre all'attività ordinaria, è prevista la disponibilità a prestare ulteriori 40 ore/anno integrative, tali ore integrative dovranno essere concordate e espressamente approvate dalle parti.

- Attività di formazione, collaborazioni a valutazioni dei rischi, riunioni o so-

pralluoghi aziendali, attività di coordinamento, organizzazione e responsabilità (soggette a proposta e comunque non oltre il 15% delle ore di attività diretta di medico competente).

- Visita ortottica presso le sedi della Fondazione, eseguite al bisogno.
- Visita oculistica presso l'ambulatorio della Fondazione, eseguite al bisogno.

ART. 2 - Corrispettivo economico

Per tutte le attività del Medico autorizzato verranno corrisposte alla Fondazione la seguenti somme:

- Attività di medico competente - visite idoneità alla mansione n. 12 ore settimanali in media su base mensile € 80/ora.
- Attività di medico competente (ore integrative per un max di n. 40 ore/anno) € 80/ora.
- Attività di formazione, collaborazioni a valutazioni dei rischi, riunioni o sopralluoghi aziendali, attività di coordinamento, organizzazione e responsabilità (non oltre il 15% delle ore di attività diretta di medico competente) € 80/ora.
- Visita ortottica presso l'ambulatorio della Fondazione € 18/cad.
- Visita oculistica presso l'ambulatorio della Fondazione € 22.50/cad.

ART. 3 - Durata e recesso

Il presente contratto ha validità dalla data dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di recesso in ogni momento di una delle parti, da comunicarsi a mezzo mail PEC, con almeno 30 giorni di preavviso e senza il pagamento di alcuna penale ma solo delle prestazioni rese dalla Fondazione alle condizioni economiche previste dal presente accordo sino alla data di recesso..

L'eventuale riassegnazione del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 4 - Modalità e termini di pagamento

Modalità di pagamento:

- Attività di medico competente - visite idoneità alla mansione n. 12 ore settimanali sarà liquidata trimestralmente, in base alle ore effettuate, con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- Attività di medico competente (ore integrative per un max di n. 40 ore/anno) sarà liquidata a consuntivo, in base alle ore effettivamente rese, con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- Attività di formazione, collaborazioni a valutazioni dei rischi, riunioni o sopralluoghi aziendali, attività di coordinamento, organizzazione e responsabilità (soggette a proposta e comunque non oltre il 15% delle ore di attività diretta di medico competente) sarà liquidato trimestralmente in base alle ore effettuate con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- Visite ortottiche saranno liquidate trimestralmente in base alle prestazioni effettuate con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- Visite oculistiche saranno liquidate trimestralmente in base prestazioni effettuate con pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura;

ART. 5 - Copertura assicurativa

Le parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti

dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 6 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016).

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari al-

lo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.
5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, ASST, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. **La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.**
6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da

parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, **così come esplicitate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.**
9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valo-

re il presente atto di nomina.

10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.
11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.
12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.
13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento. In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla L.g. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 8 - Oneri e registrazione

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 9 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto, il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASST.

ART. 10 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale Ezio Belleri

Per l'ASST Centro Specialistico Traumatologico Ortopedico Pini – CTO

Il Direttore Generale Francesco Saverio Laurelli

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi

del D.lgs 39/9,3 art. 3, c.2

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art.2 bis, L.214/90 e s.m. e i..